

ORDINANZA N. 16 DEL 28.04.2016

OGGETTO: ANNO TERMICO 2015/2016 RIACCENSIONE IMPIANTI.

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che prevede all'art. 10 c. 1, la facoltà dei sindaci di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1995, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei Comuni italiani allegata al sopra citato decreto n. 412/93, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici;

Considerato che il territorio del Comune di Verona è compreso nella zona climatica E e che, conseguentemente, nel territorio comunale l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici, di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;

Preso atto che l'art. 9 comma 2° del D.P.R. 412/93 giustifica l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;

Rilevato che nei prossimi giorni la nostra regione sarà interessata da un'ampia circolazione ciclonica proveniente dal Nord Europa che porterà nuvolosità accompagnate da precipitazioni, con conseguente moderato calo delle temperature, già diminuite nelle ultime 48 ore e comunque con valori inferiori alla media del periodo;

Ritenuto pertanto che le condizioni meteorologiche attuali e quelle previste nell'immediato futuro rendano necessario consentire la riaccensione degli impianti e il prolungamento del periodo del riscaldamento;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l'utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;

Ai sensi della L. 9 gennaio 1991 n. 10 ed il citato D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;

AUTORIZZA

1. la riaccensione degli impianti e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi nel territorio comunale, consentiti nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime:

dal **28.04.2016** fino al **12.05.2016** per **07 ore giornaliere**

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ogni giorno con temperatura massima di 19° C.;

2. in tutti gli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93 l'amministratore o, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:
 - a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dalla presente ordinanza;
 - b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
3. il proprietario, così come definito dalla lettera j) dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. 412/93, è tenuto:
 - a) al rispetto del periodo annuale di esercizio;
 - b) all'osservanza dell'orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
 - c) al mantenimento della temperatura ambientale entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.

AVVISA

che chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a Euro 516,46 e non superiore a Euro 2.582,28, così come previsto dall'art. 34 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

DISPONE

la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Verona del presente atto per 10 (dieci) giorni consecutivi.

Verona, 28 aprile 2016



IL SINDACO
Flavio Tosi